

COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

27.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|------|
| Proposte di legge (Discussione e rinvio): | | IANNI GUIDO | 6 |
| Senatori FERRARA NICOLA ed altri; FAB- | | ZUECH GIUSEPPE, <i>Relatore</i> | 3, 6 |
| BRI ed altri: Integrazione alla legge | | ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Sta-</i> | |
| 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove | | <i>to per l'agricoltura e le foreste</i> | 6 |
| norme concernenti il divieto di rico- | | | |
| stituzione del latte in polvere per | | Proposte di legge (Discussione e rinvio): | |
| l'alimentazione umana (<i>Approvate, in</i> | | Senatori MANCINO ed altri; COMASTRI ed | |
| <i>un testo unificato, dalla IX Commis-</i> | | altri: Normativa quadro in materia | |
| <i>sione permanente del Senato</i>) (2568); | | di raccolta, coltivazione e commercio | |
| ZUECH ed altri: Integrazione alla legge | | dei tartufi freschi o conservati de- | |
| 11 aprile 1974, n. 138, concernente | | stinati al consumo (<i>Approvate, in un</i> | |
| l'utilizzo del latte in polvere nei di- | | <i>testo unificato, dalla IX Commissione</i> | |
| tributori automatici (1794) | 3 | <i>permanente del Senato</i>) (2765); | |
| MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i> | 3, 6, 7 | | |

| | PAG. | | PAG. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TRAPPOLI ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati, destinati al consumo (724); | | RABINO ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (2208) | 7 |
| SATANASSI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1970, n. 568, concernente la disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1390); | | MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i> | 7, 9, 10 |
| | | RABINO GIOVANNI BATTISTA, <i>Relatore</i> | 7 |
| | | SATANASSI ANGELO | 9 |
| | | ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> | 9 |

La seduta comincia alle 11,50.

LIVIO BONCOMPAGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge senatori Ferrara Nicola ed altri; Fabbri ed altri: Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana (Approvate, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato) (2568); Zuech ed altri: Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, concernente l'utilizzo del latte in polvere nei distributori automatici (1794).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Ferrara Nicola, Baldi, Venturi, Scardaccione, Carollo, Ceccatelli, Melandri, Colombo Vittorino (V.); Fabbri, Cimino, Di Nicola, Muratore, Buffoni, Scevarolli, Greco e Sellitti: « Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana », già approvate, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato, nella seduta del 13 febbraio 1985; e dei deputati Zuech, Campagnoli, Diglio, Di Bartolomei, Correale, Ferrari Giorgio, Mora, Di Re, Zambon, Carlotto, Meneghetti, Pellizzari, Rosini, Rabino, Bambi e Zarro: « Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, concernente l'utilizzo di latte in polvere nei distributori automatici ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 20 marzo 1985, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 2568.

L'onorevole Zuech ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, dei due progetti di legge che la Commissione è chiamata a discutere, uno deriva da due atti di iniziativa di membri dell'altro ramo del Parlamento, cioè dalla proposta di legge dei senatori Ferrara ed altri, numero 737, e dalla proposta di legge dei senatori Fabbri ed altri, n. 821.

Il testo unificato approvato in sede deliberante dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica — che costituisce la proposta di legge n. 2568, ora in discussione — consiste nell'articolo unico del progetto di legge Ferrara ed altri, sostanzialmente corrispondente all'articolo 1 del progetto di legge Fabbri ed altri. Ne restano esclusi i contenuti degli articoli 2 e 3 di quest'ultimo.

È appena il caso di ricordare che l'articolo 2 del progetto di legge Fabbri ed altri tendeva a sancire l'obbligo della denaturazione del latte in polvere importato non destinato all'alimentazione umana. Su tale articolo il senatore Diana manifestava una serie di perplessità riconducibili, da un lato, al rilevante danno economico per gli utilizzatori e, dall'altro, alla modestia dei benefici indotti, in considerazione del fatto che tale eventuale disposizione non avrebbe inciso sulla normativa comunitaria e si sarebbe, comunque, giustapposta a normative di settore degli altri paesi della CEE non omogenee e, generalmente, meno rigorose di quella proposta per l'Italia. La Commissione agricoltura del Senato della Repubblica condivideva le accennate perplessità del relatore, non-

ché la sua proposta di trasfondere la problematica connessa con le disposizioni di cui all'articolo 2 del progetto di legge Fabri ed altri in un ordine del giorno, accettato dal Governo, con il quale quest'ultimo era invitato a sollevare il problema nelle opportune sedi comunitarie.

Tornando al testo approvato dal Senato della Repubblica, va rilevato come esso sia un opportuno intervento di chiarificazione ed integrazione del disposto di cui all'articolo 1 della legge n. 138 del 1974, al cui primo comma aggiunge una lettera d), con cui si vieta la detenzione, la commercializzazione o, comunque, l'utilizzazione di bevande ottenute dalla miscelazione con altre sostanze, in qualsivoglia proporzione, di latte fresco cui sia stata fatta aggiunta di latte in polvere o di altro latte conservato, e di latte liquido ottenuto anche parzialmente con latte in polvere od altro latte conservato.

Da un punto di vista sostanziale, la predetta disciplina rappresenta una sorta di canonizzazione legislativa dell'interpretazione giurisprudenziale dell'attuale testo dell'articolo 1 della legge n. 138, contenuta nella sentenza n. 1032 del 1979, con cui la Suprema Corte di cassazione ha stabilito che il consumo alimentare di latte in polvere può considerarsi indiretto e, quindi, essere consentito solo quando esso venga utilizzato come semplice ingrediente per la preparazione di un prodotto diverso, nel corso della quale subisca una trasformazione tale da non renderlo ulteriormente riconoscibile e commestibile come latte. Rientra, invece, nel consumo alimentare diretto e, quindi, ricade nel divieto stabilito dalla legge il latte liquido ottenuto dal latte in polvere e semplicemente miscelato ad una certa quantità di altra sostanza, come il caffè o lo zucchero. Inoltre, la normativa approvata dal Senato della Repubblica, attraverso l'accennata integrazione dell'articolo 1 della legge n. 138 del 1974, serve certamente a meglio specificarne ed a renderne più facilmente perseguibili le originarie finalità.

Tali finalità (facilmente individuabili dalla lettura sia dei *verba legis*, sia della relazione del senatore Scardaccione all'ori-

ginario progetto di legge - atto Senato n. 1449 della VI legislatura - sia dei lavori preparatori nei due rami del Parlamento) consistono, sinteticamente, nell'impedimento di una potenziale frode perpetrabile attraverso la ricostituzione del latte in polvere in latte liquido, da utilizzarsi vuoi nell'alimentazione umana diretta, vuoi nella preparazione di alcuni prodotti lattiero-caseari.

Tale frode è incentivata dalla differenza di prezzo che esiste sul mercato tra il latte fresco ed il latte in polvere, con più ampi margini di indebito lucro ove il latte ricostituito provenga da latte in polvere di importazione per uso zootecnico, che usufruisce anche di un aiuto comunitario.

L'impedimento della predetta frode comporta, altresì - ed è l'altro obiettivo di fondo della legge n. 138 del 1974 -, l'eliminazione di gravi ed illecite distorsioni di mercato a danno del prodotto fresco, idonee a determinare sfavorevoli ripercussioni in questo delicatissimo settore dell'economia agricola.

In questo quadro si inseriscono perfettamente anche i contenuti normativi di cui all'altro progetto di legge che siamo chiamati ad esaminare: l'atto Camera n. 1794. Esso tende ad escludere dai divieti di cui all'articolo 1 della legge n. 138 del 1974 il latte liquido ottenuto dal latte in polvere nella sola ipotesi in cui ricorrano, insieme, le seguenti tre circostanze: che il prodotto sia distribuito attraverso apparecchiature automatiche o semiautomatiche; che sia destinato al consumo alimentare immediato dell'utente; che abbia subito i trattamenti idonei a qualificarlo del tipo « granulare o a solubilità istantanea ».

Non ripercorrerò nel dettaglio tutte le ragioni che, con ogni probabilità, rendono necessaria, o comunque opportuna, tale integrazione normativa, poiché esse sono analiticamente esposte nella relazione al progetto di legge n. 1794, ma mi limiterò a sottoporre all'attenzione ed alla riflessione dei colleghi solo alcuni punti che mi sembrano centrali. Anzitutto è da dire che i contenuti del provvedimento n. 1794,

anche se assumono la veste formale della deroga al sistema dei divieti posti dall'articolo 1 della legge n. 138, servono in realtà a colmarne una lacuna, derivante dalla circostanza che né durante l'elaborazione della legge predetta, né durante l'elaborazione delle integrazioni previste dall'atto Senato, che stiamo esaminando, si è tenuto presente il non trascurabile settore della distribuzione automatica.

Ove quest'ordine di problemi fosse stato affrontato dal legislatore, non dubito che sarebbero immediatamente balzati alla sua attenzione due ordini di considerazioni o — addirittura — di evidenze: l'utilizzazione del latte in polvere è fondamentale per la distribuzione automatica; una normativa che la consente — per la sola distribuzione automatica e sotto certe condizioni — non contraddice ma, al contrario, integra il sistema della legge n. 138, la sua *ratio*.

Sul primo punto ci sono poche parole da spendere. L'uso del latte in polvere nella distribuzione automatica è imposto da una serie di motivi elencati nella relazione al progetto n. 1794, ai quali espressamente rinvio. Vietare tale uso — il che si consegue anche lasciando inalterata la normativa esistente ai sensi della citata sentenza della Corte di cassazione e della successiva sentenza della stessa Corte del 23 dicembre 1982, n. 7107 — significherebbe infliggere un grave colpo ad un settore economico con 20 mila addetti ed un fatturato annuo di 350 miliardi nonché private, senza ragione, l'utenza della distribuzione.

Sul secondo punto devo sottolineare che la deroga proposta non è suscettibile di indurre alcun effetto negativo o, comunque, difforme dal sistema delineato dalla legislazione vigente perché: non comporta alcuna forma di inganno verso i consumatori. Questi, infatti, sanno perfettamente che si tratta di latte in polvere, perché la legge fa obbligo di darne specificazione nella etichetta del prodotto esposta sull'apparecchiatura; non esistono rischi igienici perché i procedimenti cui il prodotto è sottoposto per poter essere considerato del tipo « granulare a solubi-

lità istantanea » sono atti a garantirne l'assoluta idoneità all'alimentazione umana; non esiste il presupposto economico di una potenziale truffa poiché i summenzionati procedimenti comportano un costo elevato e perché il prodotto non gode di aiuti comunitari; resta inalterata la tutela del prodotto fresco, sia perché è modesto il quantitativo di latte di importazione assorbito dal settore (15 mila quintali, pari solo al 2 per cento del latte di importazione destinato alla alimentazione umana), sia perché il prodotto naturale fresco non potrebbe, comunque, essere utilizzato nella distribuzione automatica, per le stesse ragioni che, come detto in precedenza, rendono non superabile l'uso del latte in polvere.

Per tutte queste ragioni che, credo, dimostrano oltre ogni dubbio che la tutela dell'importante settore della distribuzione automatica è perfettamente compatibile col sistema di garanzie e con le finalità della legge n. 138, raccomando alla Commissione l'approvazione del testo proposto dal Senato, integrato con i contenuti del progetto di legge n. 1794.

Aggiungo che ragioni di rispetto per una corretta tecnica legislativa mi hanno indotto a formulare il testo definitivo, che sottopongo alla vostra approvazione, in maniera che non vengano turbati struttura e numero dei commi dell'articolo 1 della legge n. 138 del 1974 e, quindi siano fatti salvi, anche nella lettera, i rinvii eventualmente operati da altre fonti.

Propongo quindi il seguente titolo: « Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana. Utilizzo di latte in polvere nei distributori automatici ».

Preannuncio inoltre, la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico, emendamento che risulta del seguente tenore: « È vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare: a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o

alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati; b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari anche parzialmente con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati; c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere; d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze in qualsiasi proporzione ».

Preannuncio anche la presentazione di un articolo aggiuntivo che nel testo da me proposto assumerà la veste di articolo 2 e che risulta del seguente tenore: « È escluso dal divieto di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del primo comma, il latte liquido, ottenuto dal latte in polvere, puro o miscelato con altre sostanze, purché il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche o semiautomatiche, e destinato al consumo alimentare immediato dell'utente e il latte in polvere utilizzato abbia subito tutti i trattamenti idonei a qualificarlo del tipo "granulare e a solubilità istantanea" ».

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole alle due proposte di legge in oggetto, che portano entrambe all'integrazione dell'articolo 1 della legge n. 138 del 1974 e che, una volta approvate, daranno luogo ad una nuova e più organica stesura della disposizione stessa.

Infatti, se con la proposta di legge n. 2568 viene integrato l'articolo 1 della legge n. 138 con l'aggiunta della lettera d), che estende il divieto di detenzione e di vendita alle « bevande ottenute con miscele dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione », con il provvedimento n. 1794 si prevede un'ulteriore integrazione dello stesso articolo 1 attraverso la formulazione di un secondo comma che con-

templi l'esclusione del divieto posto dal comma precedente nel caso della distribuzione del latte liquido attraverso apparecchiature automatiche.

Per altro, per quanto attiene al provvedimento proposto dall'onorevole Zuech (n. 1794/C), si rappresenta la necessità che, nel nuovo articolo 1 della menzionata legge n. 138, quale risulterà dall'integrazione delle due proposte di legge in oggetto, il secondo comma venga così riformulato: « È escluso dal divieto di cui al primo comma il latte liquido ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con altre sostanze che abbia subito tutti i trattamenti idonei a qualificarlo del tipo "granulare e a solubilità istantanea", e che sia destinato al consumo alimentare immediato dell'utente, purché il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche o semiautomatiche nelle quali la miscelazione del latte in polvere con le altre sostanze avvenga al momento stesso in cui l'utente si serve della apparecchiatura. La dose massima di bevanda fornita per ogni singola erogazione non può superare i 150 centilitri. È vietata l'installazione di distributori che forniscano bevande di cui al presente comma nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e nelle mense di qualunque genere e tipo tale divieto è limitato alle cucine ed ai locali adibiti alla distribuzione ed al consumo dei pasti ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GUIDO IANNI. Il gruppo comunista ritiene che gli emendamenti preannunciati dal relatore e dal rappresentante del Governo debbano essere valutati in maniera adeguata alla loro rilevanza. Pertanto, chiede che il seguito della discussione del provvedimento sia rinviato a domani mattina.

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. Dichiaro fin da ora di concordare con il rappresentante del Governo sull'emendamento da lui preannunciato.

Dichiaro, altresì, di non avere nulla in contrario alla richiesta, avanzata dall'onorevole Ianni, di rinviare a domani mattina il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani mattina, alle ore 9.

Discussione delle proposte di legge senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri: Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (Approvate, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato) (2765); Trappoli ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati, destinati al consumo (724); Satanassi ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1970, n. 568, concernente la disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1390); Rabino ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (2208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Mancino, Melandri, Di Lembo, Ferrara Nicola, Scardaccione, Fimognari; Comastri, Cascia, Carmeno, De Toffol, Gioino, Guarascio, Margheriti, Grossi, Giustinelli, Rasimelli, Volponi e De Sabbata: « Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo », già approvate, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 marzo 1985; e dei deputati Trappoli, Sacconi, Tiraboschi, Manca, Manchinu, Diglio, Mundo, Piro e Salerno: « Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati, destinati al consumo »; Satanassi, Boncompagni, Bellini, Ianni, Bosi Maramotti, Calonaci e Trabacchi: « Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1970, n. 568, concernente

la disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo »; Rabino, Lobianco, Paganelli, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bruni, Campagnoli, Carlotto, Contu, Cristofori, Ferrari Silvestro, Lattanzio, Mora, Pellizzari, Ricciuti, Rinaldi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech: « Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 22 maggio 1985, di esprimere il seguente parere: « Parere favorevole al progetto di legge n. 2765, alle seguenti condizioni: che venga soppresso il quinto comma dell'articolo 5; che venga specificato, all'articolo 5, che coloro i quali già svolgano l'attività di raccolta al momento dell'entrata in vigore della legge non devono essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità previsto dal primo comma di tale articolo.

Parere favorevole sugli abbinati progetti di legge nn. 724, 1390 e 2208, nei limiti in cui non contrastino con il progetto di legge n. 2765 ».

Comunico altresì che la IV Commissione giustizia ha deliberato, in data 28 maggio 1985, di esprimere il seguente parere: « Parere favorevole sul progetto di legge n. 2765. Parere favorevole sugli abbinati progetti di legge nn. 724, 1390 e 2208, nei limiti di quanto previsto dal progetto di legge n. 2765 ».

Avverto che, non avendo la V Commissione bilancio espresso il parere sul provvedimento, non si potrà procedere, nella seduta odierna, alla votazione degli articoli.

L'onorevole Rabino ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, è alla nostra valutazione il disegno di legge n. 2765, trasmessoci dal Presidente del Senato in data 3 aprile 1985, riguardante la normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. Sono anche alla nostra attenzione, in un lodevole

documento di lavoro predisposto dai funzionari della Camera, le proposte di legge nn. 724, 1390 e 2208, gran parte delle quali sono state oggetto di valutazione e di recepimento da parte dei colleghi senatori nel progetto di legge n. 2765.

Qual è la rilevanza del tartufo in una economia agricola alquanto depressa?

Dove c'è il tartufo vi sono gastronomia, turismo, promozione, folklore. Vi è, naturalmente, anche il valore — difficilmente quantificabile, ma intrinseco — del più esoso tra i prodotti agricoli naturali.

In alcune regioni, il tartufo significa anche industria di conservazione e di trasformazione, nonché commercio, vale a dire ricchezza, e posti di lavoro: elementi che sono presenti in zone italiane riconosciute per la loro vocazione al migliore prodotto tartufigeno.

Bastano queste brevi considerazioni per comprendere come il settore non possa più essere lasciato allo sbando dell'arbitrarietà.

È indispensabile una regolamentazione seria e snella, che tenga conto degli interessi pubblici e non vanifichi le richieste di chi opera nel settore e dalla raccolta del prezioso fungo ipogeo trae sostentamento ed integrazione dei redditi dall'agricoltura, soprattutto collinare.

La produzione del tartufo, se adeguatamente incrementata e potenziata, potrebbe costituire una delle principali risorse della depressa economia montana e collinare.

Il valore commerciale del pregiato fungo, la continua richiesta che ne viene fatta da parte dei consumatori sono elementi che da coloro i quali si dedicano allo studio dei problemi della montagna e della collina non possono essere ignorati, anche perché la soluzione di tali problemi dipende essenzialmente da un più razionale sfruttamento delle possibilità produttive delle zone.

Quindi evidenziamo la possibilità di un incremento nella produzione del tartufo ed i benefici economici che potrebbero derivare dalla creazione di tartufaie artificiali e dalla difesa di quelle naturali esistenti.

Nella storia del tartufo possono richiamarsi degli episodi e delle intenzioni rimasti con poco seguito. Una proposta del 1881 del professor Zolfanelli di Norcia riguarda l'istituzione di un consorzio tra proprietari ed affittuari; questo per una maggiore diffusione, per la difesa e per l'incremento della produzione del tartufo.

Non intendo portare a vostra conoscenza tutti gli elementi che ho potuto raccogliere sulla storia del tartufo, che addirittura risale al 1750, ma solo illustrarvi dei momenti significativi. Un certo Joseph Talon, che era un raccoglitore di tartufi francese, al figlio che chiedeva perché si impegnava tanto nella tartuficoltura, rispondeva: « *c'est de là que je suis venu au monde* », vale a dire « è da ciò che sono venuto al mondo ».

Vorrei anche ricordare un italiano, Giovan Battista Bovio, che nel 1799 ebbe l'idea geniale di spargere lungo un viale di carpini del suo giardino la lavatura e frammenti di tartufi, ottenendo abbondanti raccolti.

Desidero ora soffermarmi in modo particolare sul testo trasmessoci dal Senato. Vi sono delle modifiche da apportare, in quanto la Commissione affari costituzionali ha posto delle condizioni, a mio parere accettabili, in riferimento all'articolo 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 5, dove si parla dell'esame per l'accertamento della idoneità del raccoglitore di tartufi, aggiungerei: « Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge ». Inoltre, a mio parere, sul tesserino dovrebbero essere riportate le generalità e la fotografia del richiedente (in modo che i responsabili abbiano la possibilità di un controllo) e l'età minima dei raccoglitori non dovrebbe essere inferiore ai 14 anni. Potrebbe forse essere considerata una precisazione superflua, ma penso sia utile inserirla nel testo.

Per quanto riguarda l'articolo 3, prendendo anche a riferimento alcuni suggerimenti proposti da parte dei colleghi, laddove si dice: « Per tartufaie coltivate

si intendono le tartufaie impiantate *ex novo*; per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con congrui interventi dell'uomo definiti dalle leggi regionali», sostituirei le parole da «congrui» fino alla fine del comma con le parole «messa a dimora di almeno 200 piante su ogni ettaro». In questo modo si offre alla regione la possibilità di poter aumentare il numero delle piante da inserire sul territorio.

Passando all'articolo 7, ultimo comma, dove si dice che «Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2» aggiungerei le parole «e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento della amministrazione regionale sentite le amministrazioni provinciali».

Per quanto concerne l'articolo 18, al secondo comma, punto *f*), dopo le parole «ore notturne» aggiungerei le parole «salvo usi locali». Inoltre, dopo la lettera *h*), inserirei il punto *i*) «per la raccolta di tartufi in zone vietate di cui agli articoli 3 e 4». Dopo il punto *i*), inserirei altri due commi: «Presso l'amministrazione provinciale è istituito un apposito schedario nominativo dei possessori del tessero rilasciato per la ricerca del tartufo.

Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio».

Ho cercato brevemente di illustrare il provvedimento al nostro esame e rinnovo l'invito alla Commissione di arrivare entro la giornata di domani alla conclusione dell'*iter* dello stesso.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo sul testo formulato dal Senato e, in linea di massima, anche sugli emendamenti preannunciati dal relatore.

Si riserva, comunque, di intervenire in sede di replica, dopo che la Commissione bilancio avrà espresso il suo parere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANGELO SATANASSI. Signor presidente, colleghi, anche il nostro gruppo ha presentato una proposta di legge su questa importante materia (n. 1390 dell'8 marzo 1984).

La raccolta del tartufo nel nostro paese, e non solo in esso, una grande rilevanza sul piano economico. Il mercato del tartufo è in via di sviluppo in quanto il suo consumo è in continuo aumento in Italia e all'estero; siamo in una fase di commercializzazione tale che si potrebbe rischiare di dover subire un flusso di importazione che creerebbe nocimento alla nostra bilancia commerciale.

A questa richiesta non è possibile, allo stato attuale, far fronte perché la produzione è in continua diminuzione per l'assenza di una legislazione appropriata che annulli i danni causati dalla raccolta irrazionale, con escavazioni da rapina (fuori stagione, con mezzi inidonei e con operatori impreparati).

La «caccia al tartufo», provoca danni sul piano biologico ed ecologico. La legge n. 568 del 1970 si è dimostrata inadeguata a salvaguardare un patrimonio ambientale di grande valore per chi si dedica a questa attività nel tempo libero (montanari e pensionati) e ricava in tal modo una interessante integrazione di reddito.

Con la proposta di legge n. 1390 — come del resto con la proposta del relatore e con il testo del Senato — abbiamo inteso regolamentare la vita dei consorzi per evitare forme di speculazione. Il tabellamento deve essere condizionato dalla presenza di tartufaie specializzate su cui l'agricoltore abbia fatto investimenti. È necessario evitare una tabellazione priva di norme che possa consentire forme di speculazione.

Con la nostra proposta di legge abbiamo inteso definire la professionalità dei

raccoglitori, i criteri di raccolta, il rilascio delle autorizzazioni di ricerca, i criteri di costituzione dei consorzi tra privati nonché le modalità relative alla vigilanza.

Gran parte di queste nostre proposte sono state accolte dal Senato, quindi possiamo dire che esso ha svolto un buon lavoro e che ha tenuto conto del testo preparato dalla Camera. Dobbiamo ora percorrere l'ultimo tratto di strada che ci deve portare all'approvazione definitiva di questo provvedimento.

Il relatore, onorevole Rabino, ha svolto un'ottima relazione ed ha preso in considerazione alcune nostre non marginali osservazioni. Il mio gruppo condivide gli emendamenti presentati, ma deve avanzare una riserva per quanto riguarda l'articolo 6 relativo alla data di inizio della cam-

pagna dei tartufi, diversa da regione a regione. Questa differenza può creare fenomeni di migrazione.

Chiediamo quindi al relatore di rivedere l'articolo 6 e comunque invitiamo il presidente a procedere al più presto alla votazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

La seduta termina alle 12,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO